



COMUNE DI ALBI
(PROVINCIA DI CATANZARO)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29

DEL 14 OTTOBRE 2013

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) – ANNO 2013**

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 17,30 nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione ordinaria ed in **prima Convocazione**.

Risultano presenti all'appello nominale i seguenti componenti del consiglio Comunale:

Presenti (SI o NO)

1.Giovanni	Piccoli (Sindaco – Presidente)	si
2.Antonio	Dardano	si
3.Antonia	Canino	si
4.Paolo	Parrottino	si
5.Domenico	Bevacqua	si
6.Saverio	Lobello	si
7.Francesco	Marchese	si
8.Nicola	Durante	si
9.Nicola	Ricca	si
10.Salvatore	Dardano	si
11.Frank Mario	Santacroce	no
12.Pasqualino	Pisani	no
13.Giulio	Romano	no

ASSEGNATI N. 13
IN CARICA N. 13

PRESENTI N. 10
Assenti N. 3

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra richiamato

Assiste il Segretario Comunale:

Dr.Giuseppe Piccoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Constatato che il nuovo tributo:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d. Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d. Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale del decreto legislativo n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), pari a €. 0,30/mq, elevabile dai comuni a €. 0,40/mq;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

Richiamato l'articolo 10, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013, il quale ha disposto che, limitatamente all'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.:

a) la quota del tributo relativo ai servizi indivisibili sia versato dai contribuenti direttamente allo Stato e non ai comuni;

b) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard da €. 0,30/mq a €. 0,40/mq;

c) le suddette disposizioni trovano applicazione anche nel caso di tariffa avente natura corrispettiva;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 23 adottata nella seduta del 5 agosto 2013, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato stabilito che per l'anno 2013 la riscossione della tassa avviene in n.3 rate scadenti rispettivamente il:

- 30 settembre 2013;
- 31 ottobre 2013;
- 30 novembre 2013;

Visto, altresì, il Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 nella seduta del 2/09/2013, che all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;
- l'art. 14, comma 9, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in applicazione del D.P.R. 158/1999, stabilisce i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa;
- l'art. 8 del predetto decreto n. 158/99 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 03.07.2013 l'Ente ha approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2013;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- è stato stimato che l'incidenza dei rifiuti conferiti per utenze domestiche è pari all' 85% circa del

totale dei rifiuti conferiti in discarica, e di conseguenza si è tenuto conto di tale rapporto nella ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dell'art. 14, comma 13, del decreto legge n. 201/2011, alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento;

Accertato, altresì:

-che l'art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";

-che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art 5, del D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);

-che i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

-che per le utenze non domestiche, l'art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;

-che il Comune di ALBI non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile della tariffa;

-che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l'elencazione di n.21 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di rifiuti;

-che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all'interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione;

-che per l'anno 2013 il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario è di € 130.851,71 di cui costi fissi totali €. 69.863,67, pari al 53,39% del totale dei costi, e costi variabili totali €. 60.988,05, pari al 46,61% del totale, e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/99, compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;

-che dovendosi, quindi, procedere al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta discrezionale mirata ad agevolare le utenze domestiche, come previste dal DPR 158/1999 (art. 4, comma 2), sono state individuate le percentuali, per quanto riguarda la parte fissa della tariffa, del 85% per le utenze domestiche e del 15% per le utenze non domestiche, mentre per quanto riguarda la parte variabile della tariffa, del 85% per le utenze domestiche e del 15% per le utenze non domestiche;

-che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici di produzione presunta (**ka, kb, kc, kd**) di cui al D.P.R. 158/99;

per le utenze domestiche i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: **Ka** (*coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare*) sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato; i coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche **Kb** (*coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare*) sono determinati in misura pari ai valori medi di cui al D.P.R. 158/99;

-che per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa **Kc** (*coefficiente potenziale di produzione*) e per l'attribuzione della parte variabile della tariffa **Kd** (*coefficiente di produzione kg/mq anno*), in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. Al riguardo si è tenuto conto, tra l'altro, della frequenza con cui viene prestato il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti; del lavaggio, della disinfestazione dei cassonetti, delle vie e delle aree di tutto il territorio comunale ove il servizio è prestato; delle tipologia di attività economiche presenti sul territorio ed il loro riflesso nella realtà economica comunale, delle superfici occupate, della tipologia dei rifiuti prodotta, etc.

Il Sindaco espone l'argomento, dà lettura della proposta di delibera, ed esprime la speranza che il Governo Centrale, possa rivedere e ridurre queste tasse.

Interviene il consigliere Dardano Salvatore che nell'esprimere la sua insoddisfazione sulle modalità di gestione del servizio N.U., a malincuore dichiara la sua votazione contraria all'atto in esame.

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2013, secondo i coefficienti di produttività di seguito specificati:

TARIFE TARES 2013 UTENZE DOMESTICHE 2013

Categorie	Ka * (sud)	Kb *	QUOTA FISSA Mq €	QUOTA VARIABILE €
1	0.75	0.80	0,89	40,98
2	0.88	1.60	1,04	95,61
3	1.00	2.00	1,18	122,93
4	1.08	2.60	1,28	150,25
5	1.11	3.20	1,31	198,05
6 o più	1.10	3.70	1,30	232,20

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	Kc min.	Kc max.	Kc	TF(ap)	TV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52	0,405	0,66	0,58
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,74	0,590	1,01	0,87
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75	0,705	1,51	1,32
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52	0,430	0,78	0,68
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55	1,280	2,31	2,03
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99	0,920	1,95	1,71
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20	1,045	2,04	1,77
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05	0,975	2,06	1,79
9	Banche ed istituti di credito	0,44	0,63	0,535	1,01	0,89
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	1,16	1,050	2,15	1,87
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52	1,270	2,34	2,04
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,78	1,06	0,920	1,79	1,56
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45	1,180	2,08	1,81
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86	0,635	0,94	0,82
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95	0,810	1,53	1,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,54	8,18	6,860	6,35	5,65
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32	5,350	5,74	4,39
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80	1,685	1,31	1,14
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02	2,580	4,90	4,28
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	10,88	5,610	0,78	0,68
21	Discoteche, night-club	1,02	1,75	1,385	2,34	2,04

(*) Ka : coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati nel D.P.R. 158/99 (tabella 2b del metodo).

Kb: coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone componenti il nucleo familiare, i cui valori devono essere individuati all'interno dei limiti predeterminati nella tabella 2 del metodo.

Kc: coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono individuati tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.

Kd: coefficiente potenziale di produzione kg/mq che tiene conto della quantità di rifiuto minima

e massima connessa alla tipologia di attività, i cui valori sono individuati tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.

Ps : percentuale scelta nel *range* minimo-massimo dei coefficienti Kc-Kd di cui al DPR 158/99.

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, e la successiva proroga al 30 settembre, stabilita dalla legge n. 64 del 6 Giugno 2013 (di conversione del Decreto Legge n. 35 dell'8 Aprile 2013) ;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con n. 9 favorevoli e n. 1 contrari (Dardano S.)

DELIBERA

1) di approvare, per l'anno 2013 e per le motivazioni esposte in premessa ,alle quali integralmente si rinvia , le seguenti tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011;

Utenze domestiche

Categorie	QUOTA FISSA Tariffa Mq €	QUOTA VARIABILE Tariffa Mq €
1	0,89	40,98
2	1,04	95,61
3	1,18	122,93
4	1,28	150,25
5	1,31	198,05
6 o più	1,30	232,20

Utenze non domestiche

CAT.	Attività	TF (ap)	TV (ap)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,66	0,58
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,01	0,87
3	Stabilimenti balneari	1,51	1,32
4	Esposizioni, autosaloni	0,78	0,68
5	Alberghi con ristorante	2,31	2,03
6	Alberghi senza ristorante	1,95	1,71
7	Case di cura e riposo	2,04	1,77
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,06	1,79
9	Banche ed istituti di credito	1,01	0,89
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,15	1,87
	- idem utenze giornaliere	4,30	3,74
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,34	2,04
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1,79	1,56
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,08	1,81
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	0,82
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,53	1,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,35	5,65
17	Bar, caffè, pasticceria	5,74	4,39
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,31	1,14
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,90	4,28
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,78	0,68
	- idem utenze giornaliere	1,55	1,36
21	Discoteche, night-club	2,34	2,04

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Con separata votazione: n.9 favorevoli, n. 1 contrari (Dardano S.)

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

